


N. R.G. 897/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

- dr. Salvatore	GRILLO	presidente
- dr. Vittorio	GAETA	consigliere
- dr. Patrizia	PAPA	consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento n. 897/2018 R.G.,
avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 29/01/2018
resa nel giudizio 12610/2017

TRA

_____ dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti,
con indicazione della _____

(APPELLANTE)

E

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Bari
elettivamente domiciliato in Bari presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale
dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ope legis

pagina 1 di 7

Firmato Da: PAPA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2085214da7701c376a5c1388ca1c3 - Firmato Da: PAPA PATRIZIA

(APPELLATO)

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari

(INTERVENUTO)

FATTO E DIRITTO

██████████, nato in Bangladesh il 11/10/1998, premesso che la competente Commissione gli ha ingiustamente negato la protezione internazionale, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo la revoca di detto provvedimento e il riconoscimento dello "status" di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 cc. 3 Cost o, in estremo subordine, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'istante, di etnia bangla e di religione musulmana-sunnita, ha riferito in sede di audizione dinanzi alla Commissione di essere nato in Bangladesh, nel villaggio di Ramarpoi - distretto di Barishal - di aver vissuto nella città di Dhaka per quattro anni, di essere celibe e di non avere figli, di non aver studiato, di aver lavorato come idraulico, di avere una famiglia composta dai genitori, due fratelli e due sorelle, con i quali ha ancora contatti.

Ha raccontato che, nel suo paese era proprietario di una ditta di servizi idraulici, ben avviata, che disponeva di denaro, tanto da aggiudicarsi appalti pubblici. In particolare, ha raccontato che, verso la fine del 2014, a Dhaka, una banda di criminali della zona gli avrebbe chiesto il pagamento di una tangente, minacciandolo di morte.

Ha pure riferito che il lavoro che stava eseguendo non era ancora ultimato, quindi non aveva la disponibilità economica per pagare il "pizzo".

Bertanto, nel 2015, spaventato dalle minacce, aveva lasciato il suo paese e la sua attività e, grazie all'aiuto di un suo amico, si era recato prima in India, in Pakistan, in Iran, in Iraq, in Turchia ed infine in Italia, dove era approdato il 28 settembre 2015 (quando aveva 17 anni).

Firmato Da: PAPA PATRIZIA Emesso Da: ARUBASPEC S.P.A. NG CA 3 Serial: 2085274687701c3168ac1388eefc3 - Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBASPEC S.P.A. NG CA 3 Serial: 2085274687701c3168ac1388eefc3

Ha dichiarato di temere, in caso di rientro in patria, che la banda criminale possa nuovamente estorcergli denaro.

La Commissione prima e il Tribunale poi hanno ritenuto che il racconto non fosse credibile perché generico e vago.

Ha appellato, [REDACTED], sostenendo che il primo giudice:

- a) non avrebbe adeguatamente valutato il fondato timore, da lui manifestato in sede di audizione, di poter essere ancora vittima di usura da parte del gruppo criminale;
- b) avrebbe omissis di considerare la situazione socio-politica del Bangladesh, trascurando che fonti di comune utilizzo, quale "Viaggiare sicuri", descrivono il Bangladesh come un paese rischioso, caratterizzato da violenza indiscriminata;
- c) non avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il percorso di integrazione sociale da lui intrapreso.

Per tali motivi, l'appellante, ha chiesto il riconoscimento dello "status" di rifugiato o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost. o, in estremo subordine, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero, regolarmente citato ha contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, chiedendone il rigetto; anche il Procuratore Generale si è espresso a favore del rigetto.

Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, si ritiene infondato l'appello per i motivi di seguito precisati.

Innanzitutto, dalle dichiarazioni rese alla Commissione in sede di audizione risulta evidente la lacunosità del racconto. Invero, nonostante le plurime domande poste a chiarimento e integrazione, l'istante non ha saputo riferire alcunché sulla fondatezza oggettiva del suo timore.

Innanzitutto, egli non ha saputo spiegare perché nonostante le sue precarie condizioni economiche negli ultimi tempi la banda criminale avrebbe tentato di

Firmato Da: PAPA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 208521444770 (c316accf38989af6c3 - Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.)



estorcergli denaro, né ha chiarito effettivamente perché non si sia rivolto alle autorità locali al fine di ottenere protezione.

Da questi rilievi risulta evidente che non è possibile ravvisare nel racconto una storia coerente e credibile di timore, perché i fatti esposti, oltre ad essere lacunosi, non integrano in alcun modo un pericolo tale da fondare un timore oggettivo e l'effettiva assenza di protezione da parte dello Stato: ciò ha precluso e preclude l'esercizio dei poteri ufficiosi in funzione di cooperazione.

Anche in appello, peraltro, Howladar Barak si è limitato a ribadire che "l'età minore dello stesso al momento dell'allontanamento dalla sua terra d'origine e di approdo nel territorio di questa repubblica, debbono indurre il Tribunale di Bari a non pretendere un estremo rigore nella produzione e nel confezionamento della prova di quanto dal richiedente la tutela abbia potuto effettuare", senza offrire nuove allegazioni per superare i rilievi critici che hanno fondato il rigetto della Commissione e del Tribunale.

Vi è censurata la decisione di primo grado perché il primo giudice avrebbe omissso di valutare la situazione di pericolo dello Stato di provenienza.

Invero, diversamente da quanto sostenuto in appello, la situazione socio-politica del Bangladesh non è di livello tale da poter invocare la protezione sussidiaria.

Infatti, pur sussistendo profili di tensione politica, non è presente alcuna situazione di violenza tale da rientrare nella descrizione di conflitto armato, come ampiamente definita dalla giurisprudenza europea nella sentenza Diakité, né

¹ D: Lei poteva potenzialmente pagare il pizzo?

R: Io non avevo soldi per pagare;

D: Perché chiedevano a lei soldi se aveva difficoltà economiche?

R: Avevo difficoltà economiche ma loro mi vedevano lavorare;

D: Il lavoro quindi non andava bene?

R: Il lavoro che stavo facendo non era ancora finito quindi non avevo ancora disponibilità economica;

D: Lei faceva anche il costruttore?

R: Facevo contratti con i proprietari della casa per lavori nei bagni e cucina;

D: Di quanti operai disponeva?

R: 10;

D: Ha la possibilità di dimostrarmi questa sua attività con documenti?

R: No stanno in Bangladesh;

D: Lei si è rivolto alla Polizia?

R: No perché loro mi hanno minacciato

contribuiscono al riconoscimento della situazione di conflitto armato le esistenti violazioni dei diritti umani (cfr. Amnesty International Annual report 2017/2018 disponibile online su <https://www.amnesty.org/en/documents/poll0/6700/2018/en>).

Analogamente, insussistenti sono gli episodi di violenza verificatisi ad opera di singoli gruppi organizzati, insufficienti a poter dichiarare l'esistenza di una violenza di carattere indiscriminato (cfr. UNHCR Submission on Bangladesh: 30th UPR session, May 2018, disponibile online su <https://www.refworld.org/country,COI,UNHCR,,BDG,,5E081EC94.0.html>).

Pertanto, non può trovare applicazione neppure l'art.14 lett. c) D.lgs n.251/07.

Fondata è, invece, la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il permesso umanitario è una misura di protezione di natura residuale, può essere riconosciuta per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle che consentono la protezione sussidiaria e che non sono normativamente enucleate in previsioni tipizzanti, atteso che alla fattispecie si applica, ratione temporis, l'art. 5 comma VI TUI.

Ciò posto, ritiene questa Corte siano ravvisabili nella specie i "seri motivi" rilevanti per quest'articolo.

Il richiedente, infatti, ha allegato di essersi pienamente integrato in Italia, in cui è giunto all'età di 17 anni; in particolare, egli ha sempre avuto un rapporto di lavoro, in qualità di operaio, sin dal giugno 2017; ha sostenuto e superato nel nostro paese, presso l'Istituto comprensivo statale "Rocco Montano" di Stigliano, in Matera, l'esame di scuola media, producendo il diploma rilasciato dal Ministero dell'Istruzione in data 28/6/18; ha acquisito una notevole capacità professionale, come riportato nella relazione del suo datore di lavoro in Gorgoglione (Matera), in cui si legge altresì della particolare dedizione al lavoro dell'istante e della sua disponibilità con i colleghi.

Tali allegazioni mostrano evidente un'adeguata integrazione nel nostro tessuto sociale cui fanno da contrappeso le condizioni presumibilmente sussistenti al paese di origine e, cioè, la mancanza attuale sia di un lavoro stabile che di rapporti

affettivi, recisi sin dagli inizi del 2015 (v. dich. alla Commissione, in fasc. Ministero).

Nella comparazione tra l'integrazione qui in Italia e la situazione in Bangladesh (come richiesto dalla giurisprudenza della nostra Corte, v. Cass, sent. 23/02/2018 n. 4455), non può non considerarsi che "l'indicatore di sviluppo umano delle Nazioni Unite (HDI, il quale considera tre variabili: aspettativa di vita, istruzione e condizioni di vita), colloca il Bangladesh tra i paesi con un tasso medio di sviluppo umano, inserendolo al 136esimo posto su 189 paesi oggetto dello studio; è vero che l'ultimo decennio è stato caratterizzato da un'importante crescita economica, valutata positivamente dal Comitato per le politiche di sviluppo delle Nazioni Unite (Committee for Development Policy), ma è vero altresì che comunque il Bangladesh, anche se per la prima volta, nella revisione di marzo 2018, ha soddisfatto i criteri per l'abbandono della categoria dei paesi meno sviluppati (LDC), comunque non sarà considerato fuori da questa classificazione prima del 2024. La valutazione di tale Comitato si basa su un'analisi del PIL pro capite, dell'indice di risorse umane (HAI) e dell'indice di vulnerabilità economica (EVI)".

Per tali motivi, in parziale accoglimento dell'appello, ritiene questa Corte che all'istante spetti la protezione umanitaria ex art. 5 comma VI TUI.

All'accertamento della sussistenza del diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti suindicati, farà seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, co. 9, di detto decreto legge.

La sopravvenienza delle circostanze significative ai fini dell'integrazione implica compensazione delle spese per il primo grado.

Per il secondo grado, invece, dall'accoglimento della richiesta di protezione umanitaria deriva l'ammissione dell'istante al patrocinio a carico dello Stato su

² <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/07/Rapporto-COI-Bangladesh-1-luglio-2019.pdf>

UNDP, Human Development Programs – GDI and HDI rank, 2017; World Bank, Bangladesh UNDESA, Leaving the LCD category, 10 aprile 2018; UNESCO, Committee for Development policy, Report on the twentieth session, 18 aprile 2018, p. 15.

cui il Consiglio dell'ordine non risulta aver provveduto in via anticipata (il provvedimento del COA del 18/3/18, indicato dalla parte, non è nel fascicolo). Conseguentemente, nulla è disposto sulle spese, perché la condanna del Ministero resistente sarebbe comunque pronunciata in favore dello Stato (Cassazione civile, sez. II 29/10/2012 n.18583; Sez. 6-2, Ordinanza n.30876 del 2016); resta salvo, evidentemente, il diritto del difensore alla liquidazione degli onorari a cui si provvederà con separato decreto.

p.g.m.

La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED], nato in Bangladesh il 11/10/1998 il diritto al permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", ai sensi dell'art.1 co. 9° D.L. 113/2018, convertito con legge 132/2018;

compensa interamente le spese di primo grado;

ammette Howladar Barak, nato in Bangladesh il 11/10/1998 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in grado d'appello, giuata istanza avanzata dal difensore dell'istante al COA di Bari;

nulla per le spese di questo grado; il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto.

Così deciso in videoconferenza, nella camera di consiglio della I sez. civile, in data 14 aprile 2020.

Il presidente

dr. Salvatore Grillo

Il consigliere rel. est.

dr. Patrizia Papa